



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN FRANCESCO"**  
DISTRETTO SCOLASTICO N° 34  
VIA CONCORDATO, 62 – 89015 PALMI (RC) TEL. 0966/22993 - FAX 0966/413814  
C.F.: 91021500805 - E-MAIL: [rcic861008@istruzione.it](mailto:rcic861008@istruzione.it);  
[rcic861008@pec.istruzione.it](mailto:rcic861008@pec.istruzione.it);

Prot. n. *5858* / 8.1

Palmi, 08/11/2021

AI GENITORI DEGLI ALUNNI INFANZIA PLESSO TAURENA  
AI DOCENTI DI PLESSO INFANZIA TAURENA

OGGETTO: Ordinanza Sindacale n.560 del 05/11/2021 Comune di Palmi.

Preso atto dell'Ordinanza Sindacale n. 560 del 05/11/2021, si comunica che l'attività didattica nel plesso infanzia Taurena sarà sospesa nei giorni martedì 09/11/2021 e mercoledì 10 /11/ 2021 .

Il personale ATA e i docenti nelle due giornate si recheranno al plesso centrale dove riceveranno ulteriori disposizioni.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Ferdinando Rotolo





# Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 560 del 05/11/2021

Prot. N 30433 del 05/11/2021

**Oggetto: CHIUSURA DEL PLESSO SCUOLA INFANZIA "TAUREANA" PER IL GIORNO 9 E 10 NOVEMBRE 2021.**

### IL SINDACO

VISTA la comunicazione dell'Arch. Domenico Collura, in qualità di RUP del servizio di "Verifica della vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico degli edifici scolastici", che informava degli esiti della verifica sulla Taureana Infanzia, e sentito il Responsabile dell'Area 4° Servizi Tecnici e Programmazione, ritiene necessaria la chiusura del suddetto plesso scolastico, per garantire l'incolumità della relativa popolazione scolastica;

#### DATO ATTO:

- che tale chiusura prevista per i giorni 9 e 10 novembre, avverrà per consentire, per effettuare sondaggi e verifiche, necessari alla progettazione antisismica.

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

#### TENUTO CONTO:

- che la Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;

- che il successivo comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti";

- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;

- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

VISTO l'art. 54, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, relativo alle competenze ed ai

poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

VISTO lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

Per i motivi espressi in premessa, per il giorno 9 e 10 novembre 2021 la chiusura del Plesso scuola Infanzia "TAUREANA";

CHE la presente ordinanza:

- a) sia notificata alla Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale SAN FRANCESCO di competenza per l'adozione dei provvedimenti consequenziali;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;

Al fine dell'esecuzione della presente Ordinanza prescrive che dovrà essere consentito a cura del personale scolastico l'accesso ai plessi indicati da parte degli addetti che dovranno effettuare le indagini in questione;

CHE ai sensi l'art. 54, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 il contenuto del presente provvedimento viene preventivamente comunicata alla Prefettura UTG di Reggio Calabria, per gli eventuali provvedimenti di competenza;

Informa che il responsabile dei Procedimento Amministrativo del presente atto è l'Arch. Annunziata Demetrio Responsabile dell'Area 4° Servizi Tecnici e Programmazione

Informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Dalla Residenza Municipale, addì 5 Novembre 2021

**Il Sindaco**

**f.to AVV. GIUSEPPE RANUCCIO**